

STATUTO

TITOLO I

Art.1 - Denominazione

E' costituita una associazione ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile senza scopo di lucro denominata

“ASSOCIAZIONE GIANNA BERETTA MOLLA”

in seguito chiamata Associazione.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Segrate (MI) via Milano n. 1 e opera sul territorio della regione Lombardia.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può istituire sedi secondarie e delegazioni decentrate in altre città della regione Lombardia.

Art.3 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e di indipendenza.

L'Associazione si prefigge lo sviluppo di iniziative di accoglienza, di realizzazione di servizi ricreativi ed educativi e di tutte quelle azioni positive per il benessere dei minori che abbiano come obiettivo di prevenire e contrastare l'emarginazione, il disagio sociale e le situazioni di crisi.

L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo delle loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà familiare, anche attraverso la costituzione di strutture di servizio.

Le linee guida dell'Associazione sono determinate esclusivamente dagli organi sociali, secondo le norme del presente statuto, e si propongono di perseguire i seguenti scopi:

- a) promuovere e sostenere azioni di sostegno alle famiglie, mediante la rimozione di ostacoli di carattere lavorativo ed economico;
- b) promuovere e sostenere iniziative particolari riferite alle condizioni e ai bisogni dei minori stranieri, capaci di valorizzare il rispetto di ogni diversità, culturale, religiosa ed etnica;
- c) favorire azioni per il sostegno alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap (fisico, psichico, sensoriale) o portatori di gravi patologie, al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione ed istituzionalizzazione;
- d) promuovere e sostenere interventi nei confronti di madri nubili in difficoltà con figli minori o donne in stato di gravidanza;
- e) promuovere e gestire, anche per conto dei soci, progetti ed iniziative tese a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- f) promuovere e sostenere tutte quelle attività tese a sperimentare nuove progettualità, anche con la collaborazione dei servizi socio/educativi del territorio;
- g) promuovere e sostenere progetti di prevenzione per contrastare forme di devianza e di esclusione sociale;
- h) promuovere e sostenere servizi ed iniziative atte a realizzare la partecipazione dei minori in esperienze aggregative comprese le attività sportive;
- i) promuovere e sostenere forme di collaborazione ed integrazione tra il mondo della scuola, del lavoro e di realtà educative nel contesto sociale;

j) promuovere e sostenere azioni positive orientate alla promozione della conoscenza del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza;

k) svolgere funzioni e compiti di studio, ricerca e documentazione, di promozione e diffusione, programmazione e innovazione, anche attraverso collaborazione con enti non associati.

L'associazione può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni nazionali, i cui Statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative.

Art.4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche compreso i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà da genitori e che ne condividono gli scopi e svolgano una attività educativa, assistenziale o ricreativa a favore di minori e giovani.

Art.5 - Ammissione

Le persone fisiche che hanno titolo per aderire in qualità di socio devono presentare domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione, accompagnata dal versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Costituisce prerogativa dell'Associazione quella di valutare l'effettivo perseguimento degli scopi statutari da parte degli associati, nonché l'adempimento dei doveri inerenti la vita associativa ed eventualmente disporre l'esclusione, salvo possibilità di ricorso da parte dei soci.

Art.6 - Quote sociali

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.7 - Diritti dei Soci

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione e hanno diritto:

- a) di eleggere e di poter essere eletti alle cariche sociali;
- b) di intervenire alle assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie;
- c) di fruire delle attività di rappresentanza e di servizio dell'Associazione e di una periodica informazione sulla vita associativa;
- d) di recedere dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. L'associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia per le quote versate.

Art.8 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b) non tenere comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- c) eseguire in tutto il versamento delle quote sociali annuali;

d) adempiere ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di Socio

Il Socio che non adempie ai doveri previsti dal presente Statuto o tiene comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, decade dalla sua qualità di Socio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, senza l'obbligo di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti sia per le quote versate.

Il provvedimento di esclusione del socio dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.10 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal fondo di dotazione iniziale di Euro 250,00 (duecentocinquanta);
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Con il patrimonio si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze dell'attività associativa.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;

Art.12 - Assemblea

L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita dai singoli soci persone fisiche o dai loro delegati.

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote, ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci o da terzi con apposita delega scritta e non possono essere portatori di più di due deleghe.

Art.13 - Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea determina le linee guida della politica associativa.

In particolare all'assemblea competono i seguenti poteri:

- 1) provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo;
- 2) provvedere all'approvazione delle modifiche statutarie;
- 3) approvare il regolamento dell'Associazione;
- 4) eleggere il presidente ed il vice presidente;
- 5) eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- 6) eleggere i revisori contabili;

- 7) esaminare e deliberare i ricorsi dei soci esclusi;
- 8) deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- 9) deliberare su tutto quanto le compete per legge

Art.14 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio sociale precedente, che termina il 31 dicembre.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà opportuno il consiglio direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Le comunicazioni dovranno essere diramate a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo comunicato per iscritto all'Associazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità delle assemblee sia ordinarie che straordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, vengono prese a maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

in seconda convocazione l'assemblea delibererà a maggioranza semplice dei voti presenti.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti gli associati aventi diritto al voto.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte su apposito libro, a disposizione degli associati.

Art.15 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'Assemblea.

Esso è composto da tre a cinque membri che risultano iscritti all'associazione.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque sino alla sua sostituzione.

Il consiglio direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge un presidente e un vice presidente.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri, che dureranno in carica sino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Art.16 - Attribuzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'attività dell'Assemblea e gestisce il suo patrimonio.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, compresa la convocazione delle assemblee e le delibere relative all'ammissione e decadenza degli associati.

Spetta al consiglio direttivo, ove necessario e opportuno , emanare uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, stabilire regolamenti, organi e ogni modalità di funzionamento per i singoli settori in cui si svolge l'attività dell'Associazione. Tali regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il consiglio direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi, spese e/o compensi.

Il consiglio direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Art.17 - Convocazione e funzionamento del consiglio direttivo

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di lettera raccomandata o telefax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo comunicato per iscritto all'Associazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fissata mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e alla quota sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio viene presieduto dal vice Presidente nominato o dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.18 - Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e tutti quei poteri che il consiglio direttivo gli attribuirà.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, presiede l'assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, coordina le attività dell'Associazione.

Adempie tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il presidente può mediante delega incaricare il vice presidente o membri del consiglio direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

Art.19 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea ordinaria può eleggere un collegio dei revisori dei conti composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone aventi idonea capacità professionale.

I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Art.20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

Con la delibera di scioglimento si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e si provvederà inoltre alla devoluzione del patrimonio residuo ai fini di utilità sociale.

Art.21 - Rinvio

Per tutto non espressamente previsto dal presente Statuto resteranno in vigore le disposizioni di legge in materia.